

## **D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Artt. 3, 15 e 16**

### **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...)

#### **Articolo 3** *Autonomia dei comuni e delle province* <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

---

<sup>(8)</sup> Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto *D.L. 188/2012* non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

<sup>(9)</sup> Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

<sup>(10)</sup> Il presente articolo corrisponde all'*art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(...)

#### **Articolo 15** *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* <sup>(39)</sup> <sup>(42)</sup>

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore

ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. <sup>(40)</sup>

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. <sup>(41)</sup> <sup>(38)</sup>

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

---

<sup>(38)</sup> Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l' art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l' art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l' art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, l' art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.*

<sup>(39)</sup> Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

<sup>(40)</sup> Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.*

<sup>(41)</sup> Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.*

<sup>(42)</sup> Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.*

**Articolo 16** *Municipi* <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

---

(43) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(44) Il presente articolo corrisponde all'*art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(...)